

Assicurazione guasti meccanici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia di Assicurazione: London General Insurance Company Limited
Intermediario : FCA Bank S.p.A.
Prodotto: Garanzia autoveicoli usati AUTOEXPERT



Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

London General Insurance Company Ltd. Società di diritto inglese con sede legale presso Twenty, Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in regime di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16, è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell'IVASS con il numero I.00017. London General Insurance Company Limited è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority (n. registrazione FRN202689)
Sito internet: www.londongeneralinsurance.it
Telefono: +39.02.777.31.407 / 416
Fax: +39.02777.31.400 / 401
e-mail: fiat.it@thewarrantygroup.com
pec: londongeneralinsurancecompany@legalmail.it

In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12.2016, il patrimonio netto è di GBP 88,6 milioni (euro* 120,2 milioni) di cui il capitale sociale ammonta a GBP 15 milioni (euro* 20,4 milioni). Le riserve patrimoniali ammontano a GBP 297,2 milioni (euro* 403,2 milioni). L'indice di solvibilità è pari al 352%. Si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
*Sulla base del tasso di cambio dell'0,737.

Si rinvia al sito internet della compagnia di assicurazione per la consultazione di eventuali aggiornamenti del presente informazione non derivanti da innovazioni normative.

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'assicuratore e il assicurato in riferimento al contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del Assicurato.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di sinistro nell'ambito del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, l'assicurato deve immediatamente portare il veicolo a un riparatore autorizzato FCA e fornire la documentazione attestante l'effettuazione del programma di manutenzione previsto dalla casa costruttrice; l'assicurato deve inoltre, il più presto possibile e prima di qualsiasi intervento sul veicolo, contattare il gestore della polizza e dei sinistri (o assicurarsi che il riparatore contatti il gestore della polizza e dei sinistri) al fine di ottenere la preventiva autorizzazione alla riparazione. in caso di sinistro al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, ma nell'ambito dei paesi dove la carta verde é valida, l'assicurato potrà procedere alla riparazione senza autorizzazione, ma dovrà denunciare il sinistro direttamente al gestore della polizza e dei sinistri non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data in cui il guasto si è verificato e in ogni caso durante il periodo di validità della copertura assicurativa Si ricorda che l'assicurato è l'unico responsabile per il rispetto di questo obbligo e che la mancata tempestiva denuncia comporta la perdita del diritto all'Indennizzo. La denuncia dovrà essere indirizzata a: <p style="text-align: center;">London General Insurance Company Ltd. TWG Services Ltd. Servizio Clienti e Reclami Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano (MI) Tel +39.02.777.31.407 / 416 - Fax +39.02.777.31.400 / 401 indirizzo e-mail: fiat.it@thewarrantygroup.com</p> <ul style="list-style-type: none"> Alla denuncia dovrà essere allegata la documentazione atta a provare la regolare manutenzione del veicolo dalla data di acquisto del veicolo, come sopra definita, nonché quella atta a provare il guasto e a documentare i costi necessari alla sua riparazione. Il gestore della polizza e dei sinistri valuterà il sinistro in conformità al contratto di assicurazione, sulla base dei documenti inviati in allegato alla comunicazione del sinistro. Si raccomanda all'assicurato di conservare, se possibile, i componenti sostituiti per una eventuale verifica a richiesta della compagnia di assicurazione. <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda..</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni false o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).
Obblighi dell'impresa	<p>Se il gestore della polizza e dei sinistri stabilisce che è necessario l'intervento di un perito al fine di valutare il danno, in tal caso l'intervento del perito dovrà essere effettuato entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi mentre la compagnia di assicurazione dovrà fornire la sua decisione entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della relazione del perito.</p> <p>Nel caso di guasto verificatosi in Italia, la compagnia di assicurazione o il gestore della polizza e dei sinistri per suo conto, liquiderà l'importo autorizzato per la riparazione direttamente al riparatore.</p> <p>Nel caso di guasto verificatosi in un paese estero appartenente al territorio, la compagnia di assicurazione o il gestore della polizza e dei sinistri per suo conto, liquiderà l'importo autorizzato per la riparazione direttamente all'Assicurato. La compagnia assicurativa si impegna a pagare l'indennizzo dovuto all'assicurato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa da parte dell'assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).
Rimborso	<p>L'assicurato ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione. In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il premio pagato sarà restituito, con la esclusione delle imposte di assicurazione.</p> <p>In caso di perdita della proprietà del veicolo a causa di furto o distruzione, la compagnia di assicurazione rimborserà all'assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa rimanente, escluse le imposte assicurative e un costo amministrativo di Euro 25,00, entro quindici giorni dalla data di ricevimento da parte del gestore della polizza e dei sinistri dell'originale o delle relative copie autentiche dei documenti che attestano la perdita di proprietà del veicolo e che l'assicurato è tenuto a inviare al gestore delle polizza e dei sinistri, a meno che durante il periodo di copertura di polizza siano stati pagati uno o più sinistri, nel qual caso il premio rimarrà comunque acquisito dalla compagnia di assicurazione.</p> <p>Il contratto non beneficia dello sconto di premio sulla durata poliennale ex art. 1899, comma primo, c.c. pertanto nel caso in cui la copertura assicurativa abbia una durata di 24 mesi, l'assicurato ha il diritto di risolvere il contratto di assicurazione alla scadenza del primo anno di copertura assicurativa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.</p> <p>La comunicazione di risoluzione del contratto dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo :</p> <p style="text-align: center;">London General Insurance Company Ltd. Servizio Clienti e Reclami Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano (MI)</p> <p>In caso di valida risoluzione del contratto di assicurazione, la compagnia di assicurazione rimborserà all'assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa non goduto, al netto delle imposte assicurative. La compagnia di assicurazione, tuttavia, non rimborserà alcuna parte del premio, e quindi lo tratterà interamente, nel caso in cui, prima della risoluzione, l'assicurato abbia effettuato una denuncia di sinistro ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'assicurato ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: London General Insurance Company Ltd. Servizio Clienti e Reclami Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 Milano (MI)
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel documento informativo precontrattuale (DIP Danni).



A chi è rivolto questo prodotto?

L'assicurazione è destinata a tutti coloro che risiedono in Italia e che hanno acquistato da una concessionaria convenzionata con FCA Bank SpA per i marchi FIAT, LANCIA, ABARTH O FIAT PROFESSIONAL e aderente al franchising AUTOEXPERT in Italia, un'auto usata idonea, registrata in Italia, che abbia meno di 6 anni e un chilometraggio di max 130.000 km dalla data di prima immatricolazione e che siano interessati ad proteggere il proprio veicolo per ulteriori (12) o (24) mesi dalla data di scadenza della garanzia legale fornita dal concessionario venditore o della garanzia di casa madre.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è soggetto a un'imposta pari al 13,50 % . Le imposte e qualsiasi onere fiscale relativi al contratto sono a carico dell'assicurato.

Provvigione massima riconosciuta all'intermediario: il 43,00% del premio al netto delle tasse assicurative; ad esempio, su un premio di Euro 100,00-, la remunerazione massima dell'intermediario è pari ad Euro 43,00-.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per qualsiasi reclamo inerente al contratto di assicurazione, il contraente, l'assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si possono rivolgere direttamente all'assicuratore per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) scrivendo ai seguenti recapiti: London General Insurance Company Ltd., Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 Milano (MI) Telefono: 02.777.31.407 — 02.777.31.416 Fax: 02.777.31.400 — 02.777.31.401, EMAIL: fiat.it@thewarrantygroup.com specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'assicuratore darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami possono anche essere presentati direttamente alla competente Autorità di Vigilanza del paese di origine, scrivendo alla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN, United Kingdom.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Per il Regno Unito è il Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.